

Tribunale di Brescia, Sezione GUP, Dott.ssa Grassani, sent. n.1521 del 10.11.2022 (udienza preliminare).

Compendio probatorio e bancarotta.

La sola relazione della curatela fallimentare non è idonea a sostenere l'accusa in giudizio con riguardo ai capi di incolpazione (ndr. più fatti di bancarotta fraudolenta). Non vi è traccia di attività investigativa volta ad approfondire le valutazioni operate dal curatore fallimentare, magari con il ricorso ad apposite consulenze tecniche per determinare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.2467 comma 2 c.c. "dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto" – nozione che rimanda, necessariamente, alla scienza ragioneristica e in particolare, al valore assunto dall'indice di indipendenza finanziaria – oppure alla situazione "finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

Il curatore ha assunto che tali rimanenze sono state sopravvalutate e che sono stati imputati a tale voce oneri finanziari in violazione dell'art.2426 n.1 c.c. Il confronto dei valori assoluti risultanti dalle relazioni di stima appare privo di consistenza dimostrativa, in assenza di indagini volte ad appurare l'erroneità o la fraudolenza dei metodi di valorizzazione esposti nella relazione anzidettate annotazioni.